



COMUNE DI MASSAFRA **Provincia di Taranto**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale nr.45/2023

AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 13,05 presso gli Uffici Amministrativi del Comune di Massafra, alla Via R. Livatino snc. si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano Componente;

per esprimere parere su proposta di deliberazione di consiglio comunale nr. 1768 del 17/05/2023

avente ad oggetto: .

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Premesso che:

- I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.



- L'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che:
"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (....), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/06/2013 è stato approvato il Regolamento disciplinante le entrate del Comune di Massafra e come successivamente modificato con delibera C.C. n. 38 del 23/07/2020;

Considerato il perdurare della difficile condizione economico sociale a seguito della pandemia da Covid 19, della crisi energetica e del conflitto ucraino;

Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al regolamento e l'opportunità di ridurre l'importo minimo della rata mensile per la richiesta di rateizzazione dei debiti, passando da euro 100,00 a euro 50,00, alleggerendo il carico per i contribuenti; nonché di meglio regolamentare l'accesso al beneficio della rateazione legando l'accettazione dell'istanza a parametri reddituali e/o a indicatori della situazione economica oggettivi.

L'articolo 20, comma 1, viene riscritto per meglio definire l'accertamento minimo che gli uffici possono emettere e pertanto il comma risulta così modificato:

"1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, al recupero coattivo, ed alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi, derivanti dalle attività istruttorie e di controllo, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 15,00 (quindici) di imposta base, escluse sanzioni, interessi e altri oneri."

a) L'articolo 22, è così modificato:



1. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

2. La richiesta, di rateazione sugli avvisi di accertamento deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure relative alla riscossione coattiva. La rateizzazione può avvenire in un numero massimo di cinquanta rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e con un importo minimo di 50,00 (cinquanta) euro per ogni rata.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il debito non può più essere rateizzato.

4. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 20.000,01 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

5. Per richieste di rateizzazione di importi superiori a:

- euro 10.000,00 per le persone fisiche, ditte individuali, associazioni senza scopo di lucro, le società sportive dilettantistiche, le fondazioni non bancarie, gli enti ecclesiastici e similari;

- euro 20.000,00 per le persone giuridiche, quali società di capitali, società cooperative e società di persone;

La valutazione della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovrà essere documentata ed accertata in funzione della tipologia del debitore, come segue:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa per situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, accertata sulla base di un valore ISEE ordinario inferiore ad euro 25.000,00.



Se tale indicatore non consente di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:

- Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;*
- Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare;*
- Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità;*
- Improvvise ed oggettive crisi di mercato anche a livello locale;*
- Eventi di forza maggiore*
- Altri motivi debitamente documentati;*

b) Persone giuridiche quali associazioni, fondazioni non bancarie, enti ecclesiastici e similari, nonché società di capitali, cooperative e società di persone

La rateizzazione è concessa in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, da valutarsi sulla base di documenti comprovanti lo stato di difficoltà, allegando alla domanda gli ultimi due bilanci di esercizio/situazione contabile (nel caso di società di persone, associazioni ecc) approvati e depositati (qualora previsto dalla normativa) ed una situazione contabile aggiornata.

6. Le soglie indicate nei commi 4 e 5 del presente articolo si intendono riferite ai debiti oggetto della domanda di rateazione e al debito residuo di tutte le rateizzazioni già approvate, non interamente saldate e non revocate alla data di presentazione dell'istanza.

7. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato:

- fino ad € 1.500,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili;*
- da € 1.500,01 a € 25.000,00, da un minimo di 25 rate e fino ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;*
- oltre € 25.000,01, da un minimo di 24 e fino ad un massimo di 50 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;*

8. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00;*
- quando è già stata avviata la riscossione coattiva con l'affidamento del carico al soggetto incarico alla riscossione coattiva stessa;*
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi comma 3 del presente articolo.*



9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al punto 1., la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del punto 3

11. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione

12. Nel caso di riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602."

Visto;

- l'art 187, c. 2 e l'art. 193 del D.Lgs n.267/2000;
- i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, così come novellato dal D.L. 174/2012
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 7 aprile 2016;
- lo Statuto Comunale.

L' Organo di Revisione considerato:

- il parere della Commissione Bilancio;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni.

La proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio D'Elia Loredana.



Ritenuto che la proposta di deliberazione rispetta i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dimostrati dagli elementi contabili riportati nella documentazione trasmessa.

Visto l'art. 239 c. 1/bis, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 153 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000;

Esprime

-

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto di modifiche al regolamento generale delle Entrate

Si raccomanda, la trasmissione tempestiva della presente deliberazione adottata alla Sez. di Controllo della Corte dei Conti della Puglia di Bari.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis Presidente

Dott. Crocefisso Pedone Componente

Dott. Tommaso Paiano Componente